



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Deliberazione della Giunta comunale
N. 22 del 28.01.2014**

**ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MONZA DALLA SOCIETÀ
CINEMATOGRAFICA ESTENSE S.R.L. PER QUERELA DI FALSO EX ART. 221 C.P.C. - COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE LEGALI.**

VERBALE

Il 28 gennaio 2014 alle ore 11.05 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Chittò	Monica	Sindaco	SI
2	Cagliani	Felice	Vicesindaco	SI
3	Iannizzi	Elena	Assessore	NO
4	Innocenti	Rita	Assessore	SI
5	Marini	Edoardo	Assessore	SI
6	Montrasio	Virginia	Assessore	SI
7	Perego	Roberta	Assessore	SI
8	Piano	Alessandro	Assessore	NO

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:

Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Monza dalla Società Cinematografica Estense S.r.l. Per querela di falso ex art. 221 c.p.c. - Costituzione in giudizio e individuazione legali.

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese;

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Monza dalla Società Cinematografica Estense S.r.l. Per querela di falso ex art. 221 c.p.c. - Costituzione in giudizio e individuazione legali.

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.



Oggetto: Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Monza dalla società Cinematografica Estense S.r.l. per querela di falso ex art. 221 c.p.c.- Costituzione in giudizio e individuazione legali.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;

- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di costituirsi nel giudizio promosso dalla società Cinematografica Estense S.r.l. avanti il Tribunale di Monza con atto di citazione notificato via pec al protocollo generale n. 90520 del 23.12.2013 per querela di falso ex art. 221 c.p.c. per ottenere l'accertamento della verità del documento individuato con parere n. 3 espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 16 ottobre 2007 oggetto di contestazione nel ricorso per terzi Motivi Aggiunti al giudizio RG 1809/2012 pendente avanti al TAR Lombardia avverso l'Ordinanza prof. gen. n. 35015 del 4.5.2012 di demolizione del fabbricato oggetto del Permesso di Costruzione n. 16/2008 relativo all'immobile di viale Marelli n. 158/ viale Buozi n. 97 (ex cinema Apollo); nonché per ottenere il conseguente risarcimento del danno;
3. di individuare per l'incarico di patrocinio legale in ragione della stretta connessione con il sopra citato giudizio RG 1809/2012 pendente avanti al TAR Lombardia, gli avvocati Paolo Sabbioni e Patrizia Scancello unitamente e disgiuntamente tra loro, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Settore Affari Istituzionali e legali

Oggetto: Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Monza dalla società Cinematografica Estense S.r.l. per querela di falso ex art. 221 c.p.c.- Costituzione in giudizio e individuazione legali.

RELAZIONE

Con atto di citazione pervenuto via pec protocollo generale n. 90520 del 23.12.2013 la società Cinematografica Estense S.r.l. ha promosso causa avanti il Tribunale di Monza per querela di falso per ottenere l'accertamento della verità di un documento - nella specie un parere espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 16 ottobre 2007 - ritenuto rilevante ai fini della definizione del giudizio RG 1809/2012 pendente avanti al TAR Lombardia avverso l' Ordinanza prot. gen. n. 35015 del 4.5.2012 di demolizione del fabbricato oggetto del Permesso di Costruzione n. 16/2008 relativo all'immobile di viale Marelli n. 158/ viale Buozi n. 97 (ex cinema Apollo); nonché per ottenere il conseguente risarcimento del danno.

La vicenda processuale pendente avanti il TAR (**RG 1809/2012-TAR**) per la quale il Comune è costituito in giudizio a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 24.7.2012, confermata dalla successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 350 del 7.11.2013 a causa dell'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. per decesso del legale originariamente incaricato, risulta particolarmente complessa.

Precisamente riguarda la mancata demolizione e decremento della superficie lorda di pavimentazione pari a mq 900,00 previsti nel citato Permesso di Costruzione n. 16/2008 quale condizione della cessione e asservimento della volumetria edificabile, pari a detta S.L.P. residua di mq 900,00, oggetto di traslazione volumetrica da Cinematografica Estense S.r.l. a favore della società Costruzioni Edili Trevisan Pietro & C. s.n.c per la realizzazione dell'intervento edificatorio sugli immobili di via F.lli Casiraghi n.222 e via G. Cavalcanti n.29 compresi nel P.I.I. relativo all'"Area Ex Carmine di via Cavalcanti" ex Convenzione n. repertorio comunale 49713 del 17.5.2007.

Oltre al **ricorso principale**, ricevuto il 12.7.2012 e al volto all'annullamento dell'Ordinanza di demolizione previa sua sospensiva, Cinematografica Estense S.r.l. ci ha successivamente notificato ben tre ricorsi per Motivi Aggiunti, tutti innestati nel medesimo giudizio RG 1809/2012-TAR :

- **primi Motivi aggiunti** - ricorso notificato il 6.11.2012 (n. prot. gen 84020) con istanza sospensiva contro il provvedimento n. prot. gen. 80138 del 19.10.2012 di conferma dell'Ordinanza di demolizione;
- **secondi Motivi aggiunti** - ricorso notificato l'11.10.2013 (n. prot. gen 72021) contro il provvedimento n. prot. gen. 45165 del 19.6.2013 di risposta all'istanza di provvedimento in autotutela presentata in data 26.4.2013;
- **terzi Motivi Aggiunti** - ricorso notificato il 30.12.2013 (n. prot. gen. 91775) con istanza di sospensiva contro il provvedimento n. prot. gen 76082 del 30.10.2013 con il quale il Direttore del Settore Governo e Territorio e Attività Produttive ha chiuso il procedimento avviato, con Comunicazione n. prot. 25227 del 3.4.2013 per la verifica di eventuali e motivate difficoltà alla demolizione sorte in sede di esecuzione, sulla base delle indicazioni dell'Ordinanza TAR n. 113/2013.

Il TAR con la citata Ordinanza ha rigettato le istanze cautelari di sospensiva del provvedimento di demolizione e della sua successiva conferma, formulate nel ricorso introduttivo e nei primi Motivi Aggiunti.

Si deve, invece, **ancora pronunciare** sull'istanza di sospensiva del provvedimento da ultimo impugnato con i terzi Motivi Aggiunti.

Cinematografica a fondamento delle argomentazioni proposte con i recenti terzi Motivi Aggiunti, individua il documento **Atto/parere di Giunta Comunale n. 3 del 16.10.2007** come rilevante ai fini della definizione del giudizio TAR RG 1809/2012 postulandone la falsità in base ad alcuni specifici rilievi richiamati con riferimento all'attuale atto di citazione per querela di falso in oggetto, notificatoci pressoché in contemporanea ai terzi Motivi Aggiunti.

Più precisamente, con l'atto di citazione per **la querela di falso avanti il Tribunale civile** Cinematografica ripropone una sintesi delle argomentazioni svolte nel giudizio pendente avanti al TAR e impugna il citato documento avente ad oggetto il parere negativo al trasferimento volumetrico parziale di S.L.P. (superficie lorda di pavimento) da viale Marelli/Buozzi - intervento oggetto del Permesso di Costruzione n. 16/2008 - a viale Casiraghi 222 - intervento oggetto del P.I.L. relativo all'"Area Ex Carmine di via Cavalcanti" - affermandone la falsità materiale.

Questo documento viene descritto da Cinematografica come rilevante per la definizione del giudizio TAR RG 1809/2012 pendente contro l'Ordinanza di demolizione perché la sua falsità dimostrerebbe la conoscenza *ab origine* dei motivi tecnici ostativi all'ingiunta demolizione dell'edificio.

Le conclusioni che, sia nell'attuale atto di citazione per querela di falso che nel parallelo ricorso per i terzi Motivi Aggiunti, Cinematografica desume dai propri rilievi sul documento in merito alla pretesa falsità del medesimo, contrastano e non danno in debito conto di quanto invece già evidenziato dall'Ente con la nota di risposta n. prot 45165 del 19.6.2013 (oggetto di impugnativa con i secondi Motivi Aggiunti) sia sulla inconferenza procedimentale dei pareri interni assunti dall'organo politico - Giunta Comunale - con valenza di semplice indicazione di indirizzo, che sulla rilevata non congruenza del documento stesso.

Si rende pertanto necessario contrastare le pretese avanzate da Cinematografica con la proposizione di questo nuovo giudizio civile strettamente connesso con quello pendente avanti al TAR per tutti i motivi sopra evidenziati.

Al riguardo, pur rilevando che la citazione in oggetto viene effettuata per **l'udienza del 3 aprile 2014**, si ritiene opportuno procedere al più presto alla costituzione in giudizio stante la diretta connessione con l'altro, si ritiene opportuno procedere al più presto alla costituzione in giudizio giudizio RG 1809/2012-TAR per il quale, a seguito della nuova istanza di sospensione cautelare formulata con i terzi Motivi Aggiunti, è prevedibile la fissazione di una nuova udienza di discussione della **sospensiva per i primi di febbraio**.

Vista la complessità della vicenda e della diretta connessione di questo nuovo giudizio con il citato giudizio RG 1809/2012-TAR per il quale risultano unitamente incaricati della difesa gli avvocati Paolo Sabbioni e Patrizia Scancello del foro di Milano, al fine di garantire la continuità e coerenza di difesa tra i giudizi connessi vista la particolare complessità e delicatezza della complessiva vicenda oggetto del contenzioso, trattandosi di ipotesi per la quale è consentito procedere all'affidamento diretto a professionisti di comprovata competenza specialistica nella materia senza la procedura dello scorrimento dello speciale Elenco Avvocati, si propone di costituirsi nella causa in oggetto, individuando per la difesa del Comune l'avv. Paolo Sabbioni unitamente all'avv. Patrizia Scarcello e rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 22 gennaio 2014

IL FUNZIONARIO
DEL SERVIZIO LEGALE - CONTRATTI
(Avv. Stefania Festucci)





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Affari Istituzionali e Legali

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

Oggetto: Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Monza dalla società Cinematografica Estense S.r.l. per querela di falso ex art. 221 c.p.c.- Costituzione in giudizio e individuazione legali.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni, 22 GEN. 2014

Il direttore del settore Affari istituzionali e legali
(Dott. Gabriella Di Girolamo)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Sesto San Giovanni, 23/01/14

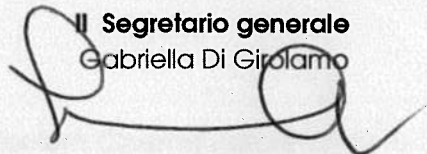
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Flavia Orsetti)

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Monica Chittò



Il Segretario generale
Gabriella Di Girolamo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

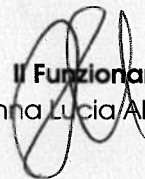
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal 10 FEB. 2014 per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni 06 FEB. 2014



Il Funzionario
Anna Lucia Aliberti



Divenuta esecutiva il.....
